

## BOZZA DI CONTRATTO

Procedura aperta telematica per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate "*Google Workspace Enterprise Starter*" e "*Google Workspace Enterprise Plus*" e prodotte dalla "*Google Incorporate*", destinate a soddisfare le esigenze sia della "*Amministrazione Centrale*" che delle "*Strutture di Ricerca*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

### TRA

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (che sarà di seguito chiamato "INAF" o "Ente"), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84 - codice fiscale 97220210583 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nominato con \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente,

### DA UNA PARTE

e \_\_\_\_\_, (che sarà di seguito chiamata "Impresa"), con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società,

### DALL'ALTRA PARTE

## Sommario

<b>Premesse</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 1 Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 2 Norme regolatrici</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 3 Oggetto del Contratto</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 4 Durata del contratto</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 5 Corrispettivo</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 6 Condizioni e modalità di esecuzione del contratto</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 9 Obblighi di riservatezza</b> .....	<b>12</b>
<b>Articolo 10 Trattamento dei dati personali</b> .....	<b>13</b>
<b>Articolo 11 Responsabilità per infortuni e danni. Manleva</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 12 Subappalto</b> .....	<b>15</b>
<b>Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	<b>17</b>
<b>Articolo 14 Cauzione definitiva</b> .....	<b>19</b>
<b>Articolo 15 Penali e rilievi</b> .....	<b>20</b>
<b>Articolo 16 Fatturazione e pagamenti</b> .....	<b>21</b>
<b>Articolo 17 Recesso</b> .....	<b>22</b>
<b>Articolo 18 Recesso per giusta causa</b> .....	<b>23</b>
<b>Articolo 19 Risoluzione per inadempimento</b> .....	<b>23</b>
<b>Articolo 20 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali</b> .....	<b>24</b>
<b>Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e Cessione del credito</b> .....	<b>25</b>
<b>Articolo 22 Fallimento del Contraente</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 23 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 24 Direttore dell'Esecuzione del contratto</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 25 Foro di competenza</b> .....	<b>27</b>
<b>Articolo 26 Forma del contratto, oneri fiscali, rimborso spese di pubblicazione</b> .....	<b>27</b>
<b>Articolo 27 Elezione domicilio e comunicazioni</b> .....	<b>28</b>

## PREMESSO CHE

- l'INAF, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, è un Ente Pubblico non economico;
- con Determina Direttoriale del 27 aprile 2022, numero 43, l'INAF ha avviato una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate "**Google Workspace Enterprise Starter**" e "**Google Workspace Enterprise Plus**" e prodotte dalla "**Google Incorporate**", destinate a soddisfare le esigenze sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea \_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana \_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ 2022;
- la **Società** \_\_\_\_\_ ha presentato in data \_\_\_\_\_ la propria Offerta per la fornitura in oggetto;
- con nota del \_\_ \_\_\_\_\_ 2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- con Determina del \_\_\_\_\_, numero \_\_, l'INAF ha disposto l'aggiudicazione della procedura alla \_\_\_\_\_;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;
- l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
- il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, nonché il bando, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **(Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati)**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

## Articolo 2

### (Norme regolatrici)

1. La prestazione contrattuale, come descritta al successivo articolo 3, è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- ✓ dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'Ente nella procedura di gara;
- ✓ dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sulla piattaforma telematica denominata "**U-BUY**" dalla Contraente nella suddetta procedura;
- ✓ dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Ente e la Contraente;
- ✓ dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ dalle Linee guida di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ✓ dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "**GDPR**") e dal Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018;
- ✓ dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- ✓ dal Codice di comportamento dell'Ente adottato ai sensi della Legge n. 190/2012.

2. Inoltre, la prestazione dovrà essere svolta con l'osservanza delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, dal Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'Ente, dal Disciplinare di gara e dalle rimanenti norme di Legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Ente, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Ente.

### Articolo 3

#### (Oggetto del contratto)

1. Il contraente, con il presente atto, si impegna a garantire la fornitura per il periodo di tre anni delle licenze denominate "**Google Workspace Enterprise Starter**" e "**Google Workspace Enterprise Plus**" e prodotte dalla "**Google Incorporate**", destinate a soddisfare le esigenze sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

2. In particolare, il contraente deve fornire:

- a) **2600** (duemilaseicento) licenze denominate "**Google Workspace Enterprise Starter**";
- b) **20** (venti) licenze denominate "**Google Workspace Enterprise Plus**";
- c) un sistema di **help desk da remoto di secondo livello**, per un massimo di 80 ore all'anno, mirato alla:
  - ✓ Gestione diretta degli incidenti e risposte alle domande più comuni;
  - ✓ Tramite *ticket*, gestione degli incidenti più complessi e domande meno comuni.
- d) servizio 8x5.

4. Tutti i servizi connessi alla fornitura oggetto del presente contratto, ed in particolare il servizio di assistenza, devono essere disponibili in lingua italiana.
5. Le prestazioni di cui al precedente comma saranno svolte dal Contraente sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, esonerando l'Ente da qualsiasi impegno, onere e responsabilità che possa derivargli a qualsiasi titolo nei confronti di terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 4**

##### **(Durata del contratto)**

1. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi correlati e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata.

#### **ART. 5**

##### **(Corrispettivo)**

1. L'importo per l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del presente contratto, come descritte al precedente articolo 3, è di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) comprensivi della Imposta sul Valore Aggiunto come per Legge.

2. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità e le condizioni tutte contenute nel successivo articolo 7.

3. In considerazione dell'oggetto della prestazione contrattuale come descritta al precedente articolo 3 del presente contratto, non sussiste la necessità di redigere, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

## **Art. 6**

### **Condizioni e modalità di esecuzione del Contratto**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2. Il Contraente riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse previste qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui il Contraente debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Ente si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova

risorsa. Il Contraente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

4. Nel caso in cui il Contraente proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l'Ente si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Contraente e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di € 500,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

5. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Art. 7**

### **Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente**

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 19.

## **Art. 8**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in

tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli Appalti.

## **Art. 9**

### **Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “**Trattamento dei dati personali**”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (**GDPR** e Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del **GDPR**.

2. L'Ente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato **GDPR** e dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a “**Responsabile del trattamento**”, ai sensi dell'art. 28 del **GDPR**, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. Il Contraente si obbliga a:

- ✓ assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice per la Privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Ente garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “**Garante**”);
- ✓ eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- ✓ attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “**Incaricati del trattamento**” ed organizzarli nei loro compiti;
- ✓ verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al **GDPR** così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del **Garante** del 27 novembre 2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## **Art. 11**

### **Responsabilità per infortuni e danni**

#### **Manleva**

1. Il Contraente nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

## **ART. 12**

### **Subappalto**

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto

*ovvero*

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni \_\_\_\_\_.

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13, del Codice degli Appalti.

3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Ente, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Contraente deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice degli Appalti.

### **Art. 13**

#### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

7. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2012, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente  $\Phi$  tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 31 maggio 2017, numero 556, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

## **Art. 14**

### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

## **Art. 15**

### **Penali e rilievi**

1. In caso di ritardo nell'attivazione delle licenze, della formazione o del supporto specialistico, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Si applicano inoltre le penali previste all'art. 6, comma 4, del presente contratto.
3. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

## **Art. 16**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Contraente secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.

2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-*bis*, del Decreto Legislativo 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.

3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

Istituto Nazionale di Astrofisica

Viale del Parco Mellini, 84, c.a.p. 00136 Roma

C.F. 97220210583

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche gli Enti Pubblici di Ricerca sono soggetti alla applicazione dello "*split payment*". Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'Ente devono specificare gli importi sia della quota imponibile che della Imposta sul Valore Aggiunto e contenere la seguente dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 633*". Inoltre, nelle fatture elettroniche, lo specifico "*campo*" relativo allo "*split payment*" dovrà essere contrassegnato con la lettera "*S*".

4. Le fatture elettroniche, inoltre, dovranno riportare i seguenti dati:

**Codice Univoco Ufficio: 1899DE**

**Oggetto del contratto:** fornitura per il periodo di tre anni delle licenze denominate ***Google Workspace Enterprise Starter*** e ***Google Workspace Enterprise Plus*** prodotte dalla "***Google Incorporate***".

**Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_**

**Provvedimento di aggiudicazione:** Determina del \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_.

5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (**D.U.R.C.**), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

7. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, numero 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

### **Art. 17 Recesso**

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

3. In caso di recesso dell'Ente, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

## **Art. 18**

### **Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, l'Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al contraente con posta elettronica certificata.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

## **Art. 19**

### **Risoluzione per inadempimento**

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente.  
In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Contraente a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
  - a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
  - b) inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 4); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 9); subappalto (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 21);

- c) mancata osservanza del Codice di comportamento dell'Ente;
  - d) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d'Integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice degli Appalti (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
  4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma *9bis*, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
  5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
  6. Il Contraente ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
  7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **Art. 20**

### **Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. L'Ente può, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice degli Appalti.

4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 21**

##### **Divieto di cessione del contratto e Cessione del credito**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice degli Appalti, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti.

2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **Codice Identificativo Gara (C.I.G.)** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il **C.I.G.**.

5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 22**

##### **Fallimento del Contraente**

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 110 del Codice degli Appalti, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **Art. 23**

#### **Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice degli Appalti.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Ente.

### **Art. 24**

#### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. L'Ente individua il/la dr/dr.ssa....., funzionario dell'Ufficio ....., quale Direttore dell'Esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.

4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 25**

##### **Foro di competenza**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia  $\Phi$  competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

#### **Art. 26**

##### **Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice degli Appalti e dell'articolo 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. Il Contraente ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Ente le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica)

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) Iva inclusa.

4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Istituto Nazionale di Astrofisica, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro, CODICE IBAN: IT69S0100503309000000218500, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG \_\_\_\_\_ in adempimento dell'art. 34 del Decreto Legge 179/2012".

5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

#### **Art. 27**

#### **Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

Istituto Nazionale di Astrofisica

Viale del Parco Mellini 84 – 00136 Roma

PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Contraente

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto